

DELIBERAZIONE N. 395 DEL 24/04/2025	
OGGETTO: Stipula dell'Accordo di collaborazione fra gli IFO e l'Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e il contrasto delle malattie della Povertà – INMP per attività di supporto e consulenza nell'acquisizione, gestione e tenuta dei farmaci e dei beni sanitari.	
Esercizi/o e conto 2025-2026 Centri/o di costo 1000250 - Importo presente Atto: € . - Importo esercizio corrente: € . Budget - Assegnato: € - - Utilizzato: € - - Residuo: € - Autorizzazione n°: - Servizio Risorse Economiche: Giovanna Evangelista	STRUTTURA PROPONENTE UOC Affari Generali Il Dirigente Responsabile Massimiliano Gerli Responsabile del Procedimento Simona Bartolucci L'Estensore Anna Maria Pollioni Proposta n° DL-374-2025
PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO Positivo Data 22/04/2025 IL DIRETTORE SANITARIO f.f. Costanza Cavuto	PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Positivo Data 22/04/2025 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO f.f. Giovanna Evangelista
Parere del Direttore Scientifico IRE f.f. Giovanni Blandino data 18/04/2025 Positivo Parere del Direttore Scientifico ISG Maria Concetta Fagnoli data 22/04/2025 Positivo	
La presente deliberazione si compone di n° 6 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale: ACCORDO IFO-INMP	

Il Dirigente della UOC Affari Generali

- Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
il decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288 e il decreto legislativo 23 dicembre 2022 n. 200 di riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
- Vista la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2;
- Visto l'Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19.02.2019 e approvato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019, modificato e integrato con deliberazioni n. 1254 del 02.12.2020, n. 46 del 21/01/2021 e n. 380 del 25.03.2021, approvate dalla Direzione Salute ed Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, con Determinazione n. G03488 del 30.03.2021;
- Visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00015 del 12 febbraio 2025 avente ad oggetto *“Nomina del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale dell’IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri (Art. 8, comma 7 bis, della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 e s.m.i.)”* ;
- Vista la deliberazione n. 160 del 18 febbraio 2025 di presa d’atto dell’insediamento del Direttore Generale dell’IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri Dott. Livio De Angelis;
- Viste le deliberazioni n. 367 del 23 aprile 2024 e n. 263 del 18 marzo 2025 con le quali sono stati nominati rispettivamente la Dott.ssa Costanza Cavuto quale Direttore Sanitario f.f. e la Dott.ssa Giovanna Evangelista quale Direttore Amministrativo f.f.;
- Visto il D.M. del Ministero della Salute del 20 giugno 2024 di conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell’IRCCS di diritto pubblico a Istituti Fisioterapici Ospitalieri (IFO) relativamente alla disciplina di “oncologia” per

l'Istituto Nazionale Tumori Regina Elena (IRE) e alla disciplina di "dermatologia" per l'Istituto Santa Maria e San Gallicano (ISG);

Visti gli artt. 8 e 9 del D. Lgs. n. 288/2003 così come modificati ed integrati dall'art. 4 del D. Lgs n. 200/2022 volti ad incentivare l'attuazione di misure di collegamento e sinergia con altre strutture di ricerca e assistenza sanitaria, pubbliche e private, consentendo agli IRCCS di stipulare accordi e convenzioni in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 15 L. 241/90 e s.m.i.;

Premesso che, con deliberazione n. 217 del 12.03.2024, così come modificata con atto deliberativo n. 269 del 28.03.2024, è stato stipulato, tra gli IFO e l'INMP, un Accordo di collaborazione per attività di supporto nell'acquisizione, gestione e tenuta dei farmaci e dei beni sanitari presso predetto Istituto, scaduto l'8 aprile 2025;

Considerato che, con nota prot. IFO n. 4882 del 27.03.2025, l'INMP ha chiesto agli Istituti di proseguire, senza soluzione di continuità per un ulteriore anno, le attività oggetto del predetto Accordo;

che gli IFO, con nota prot. n. 5631 del 09.04.2025, hanno espresso la propria disponibilità ad accogliere la suddetta richiesta mediante stipula di apposito atto, inviando, nelle more del perfezionamento del suddetto atto, una bozza del precedente Accordo contenente le revisioni nelle parti relative al Legale Rappresentante degli Istituti, alle premesse, all'art. 3 rubricato "Referenti", punto 4 ed all'art. 7 rubricato "Durata, proroga e risoluzione", punto 5, per l'opportuna condivisione;

Atteso che gli IFO si impegnano a svolgere le seguenti attività a favore dell'INMP:

- a. supporto alle Unità Operative sanitarie nella predisposizione delle richieste di acquisto di farmaci, dispositivi medici e presidi necessari all'attività sanitaria corrente e progettuale;
- b. controllo delle richieste di approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici da parte degli ambulatori e successiva predisposizione delle consegne alle Unità Operative sanitarie richiedenti,

- c. espletamento dei necessari controlli di conformità delle forniture di prodotti sanitari arrivati presso il magazzino farmaceutico dell'INMP;
- d. monitoraggio delle scadenze e delle corrette modalità di conservazione di farmaci e dispositivi medici presenti in magazzino, nei frigoriferi di scorta nonché negli ambulatori;
- e. inventariazione delle giacenze di fine anno;

Rilevato che gli IFO hanno individuato come referente per gli adempimenti conseguenti al predetto accordo di collaborazione il Direttore f.f. della UOC Farmacia IFO;

che il referente per l'INMP sarà individuato successivamente alla sottoscrizione dell'accordo di collaborazione dal Direttore Sanitario INMP e comunicato, con successiva nota, al referente degli IFO;

Dato atto che le prestazioni professionali saranno svolte dal dirigente sanitario farmacista munito delle adeguate competenze professionali, fuori dall'orario di servizio e nel rispetto degli impegni e delle esigenze istituzionali, per un monte ore complessivo settimanale pari a massimo 16 ore;

che, per le prestazioni del dirigente farmacista o sanitario, l'INMP si impegna a corrispondere agli IFO il compenso, previsto dall'art. 89, comma 3 del vigente CCNL Area Sanità per il personale ivi afferente, pari a 80,00 euro lordi omnicomprensivi, (IVA esente ai sensi dell'art. 10, comma 18 D.P.R. n. 633/72 in quanto prestazioni sanitarie) oltre Irap, corrispondenti a € 86,80 per ciascuna ora da fatturare;

che il compenso pattuito, detratta l'IRAP e ogni altro onere fiscale e tributario, verrà corrisposto nella misura del 95% al professionista ed il restante 5% agli IFO;

che la convenzione ha una durata di un anno (1) dalla data di sottoscrizione;

Ritenuto di poter stipulare l'accordo di collaborazione fra gli IFO e l'Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e il contrasto delle malattie della Povertà – INMP per attività di supporto e consulenza nell'acquisizione, gestione e tenuta dei farmaci e dei beni sanitari, che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20 art. 1 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 1, primo comma come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15;

Propone

per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

- stipulare l'Accordo di collaborazione fra gli IFO e l'Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e il contrasto delle malattie della Povertà – INMP per attività di supporto e consulenza nell'acquisizione, gestione e tenuta dei farmaci e dei beni sanitari, che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- dare atto che la Convenzione avrà una durata di un anno, con decorrenza dalla data di sottoscrizione;
- dare atto che, ai sensi del D.P.R. 642/1972, il predetto Accordo è soggetto all'imposta di bollo che sarà assolta dall'INMP all'atto della firma e rimborsata per metà dagli IFO

La UOC Affari Generali, la UOC Farmacia, la UOC Risorse Umane e la UOC Risorse Economiche e Bilancio cureranno tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente deliberazione.

Il Dirigente della UOC Affari Generali

Massimiliano Gerli

Il Direttore Generale

- Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.;
- Vista la legge regionale 23 gennaio 2006 n. 2;
- Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288 e il decreto legislativo 23 dicembre 2022 n. 200 “Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico”;
- Visto l’Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19 febbraio 2019 ed approvato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2 luglio 2019, modificato e integrato con deliberazioni n. 1254 del 02 dicembre 2020, n. 46 del 21 gennaio 2021 e n. 380 del 25 marzo 2021, approvate dalla Direzione Salute e Integrazione Socio-sanitaria della Regione Lazio, con Determinazione n. G03488 del 30 marzo 2021;
- Visto l’art. 3 comma 6 del D.lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l’art. 8 comma 7 della L.R. del Lazio n. 18/94.
- In virtù dei poteri di cui alla delibera IFO n. 160 del 18 febbraio 2025 inerente l’insediamento del Direttore Generale Dott. Livio De Angelis;
- Preso atto che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 della legge 20/94 e s.m.i., nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, primo comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005.
- Visto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario Aziendale; ritenuto di dover procedere;

Delibera

di approvare la proposta così formulata concernente *“Stipula dell’Accordo di collaborazione fra gli IFO e l’Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e il contrasto delle malattie della Povertà – INMP per attività di supporto e consulenza nell’acquisizione, gestione e tenuta dei farmaci e dei beni sanitari.”* e di renderla disposta.

Il Direttore Generale

Dott. Livio De Angelis

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER ATTIVITA' DI ACQUISIZIONE, GESTIONE E LA TENUTA DEI FARMACI E DEI BENI SANITARI

TRA

L'Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà, con sede legale in via San Gallicano,25/a – 00153 Roma, codice fiscale e partita IVA 09694011009, in persona del Direttore Generale Dott. Cristiano Camponi, in ragione della sua carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'INMP (di seguito anche INMP);

E

Gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri I.R.C.C.S., con sede in Via Elio Chianesi, 53 – 00144 Roma, codice fiscale e partita IVA 01033011006, in persona del Direttore Generale Dott. Livio De Angelis, in ragione della Sua carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri I.R.C.C.S. (di seguito anche IFO);

d'ora in avanti, per brevità, *“le Parti”*

PREMESSO CHE

- i soggetti pubblici promuovono la ricerca scientifica e tecnica e tutelano la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, in ossequio agli artt. 9 e 32 della Costituzione, coordinandosi tra di loro per il perseguimento dei rispettivi fini istituzionali e creando proficui meccanismi di cooperazione pubblico-pubblico;
- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*, prevede che le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3, della medesima legge;
- INMP ha tra i suoi fini istituzionali il compito di sviluppare sistemi innovativi orientati all'equità per contrastare le disuguaglianze in materia di tutela della salute in Italia, di rendere più agevole l'accesso al Servizio Sanitario Nazionale da parte dei gruppi socioeconomici più svantaggiati e di

assicurare un alto livello di qualità delle prestazioni fornite, promuovendo specifiche attività di assistenza, ricerca e formazione;

- INMP svolge attività di Centro di riferimento della Rete nazionale per le problematiche di assistenza in campo sociosanitario legate alle popolazioni migranti e alla povertà (ReNIP), nonché di Centro Nazionale per la mediazione transculturale in campo sanitario;
- INMP opera con le Istituzioni pubbliche nazionali e regionali e con soggetti del privato sociale, per rafforzare, migliorare, consolidare le conoscenze sulle disuguaglianze sociali e proporre modelli di intervento di integrazione sociosanitaria, di inclusione e di tutela della dignità e dei diritti, per una migliore equità di accesso alla salute;
- la *mission* primaria degli IFO è contribuire al conseguimento degli obiettivi di promozione, prevenzione, mantenimento e sviluppo dello stato di salute dei cittadini assistiti, secondo le previsioni del Piano Sanitario Nazionale;
- le Parti hanno stipulato, in data 09.04.2024, un Accordo di collaborazione per attività di supporto e consulenza nell'acquisizione, gestione e tenuta dei farmaci e dei beni sanitari, per la durata di un anno, secondo le condizioni previste nel medesimo atto;
- l'INMP, con nota prot. n.2664 del 26 marzo 2025, acquisita al protocollo IFO n. 4882 del 27 marzo 2025, ha manifestato l'esigenza di continuare ad avvalersi della collaborazione di professionisti sanitari degli IFO, con particolare riferimento al personale dirigente sanitario farmacista, al fine di garantire l'erogazione di prestazioni specialistiche alla popolazione utente dell'Istituto medesimo;
- che gli IFO si sono resi disponibili ad espletare le attività richieste.

Tanto premesso, le Parti come sopra individuate,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1

(Premesse)

1. Le premesse ed i documenti ivi richiamati o comunque richiamati negli articoli che seguono, seppure non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2

(Oggetto)

1. Gli IFO si impegnano a fornire a INMP supporto nell'acquisizione, gestione e tenuta dei farmaci e dei beni sanitari presso il magazzino farmaci/presidi e presso gli ambulatori dell'Istituto e, in particolare:
 - a. supporto alle Unità Operative sanitarie nella predisposizione delle richieste di acquisto di farmaci, dispositivi medici e presidi necessari all'attività sanitaria corrente e progettuale;
 - b. controllo delle richieste di approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici da parte degli ambulatori e successiva predisposizione delle consegne alle Unità Operative sanitarie richiedenti,
 - c. espletamento dei necessari controlli di conformità delle forniture di prodotti sanitari arrivati presso il magazzino farmaceutico dell'INMP;
 - d. monitoraggio delle scadenze e delle corrette modalità di conservazione di farmaci e dispositivi medici presenti in magazzino, nei frigoriferi di scorta nonché negli ambulatori;
 - e. inventariazione delle giacenze di fine anno.
2. I professionisti saranno individuati di comune accordo dai Referenti delle Parti, e svolgeranno l'attività in oggetto al di fuori dell'orario di lavoro e secondo le modalità definite nel successivo art. 4, sulla base delle necessità dell'INMP e nel rispetto degli impegni e delle esigenze istituzionali degli IFO.

ART. 3

(Referenti)

1. Ciascuna delle Parti indica almeno un Referente dell'Accordo.
2. Al Referente compete di rappresentare la Parte che l'ha designato per le attività attuative del presente Accordo nonché di monitorare costantemente l'attività necessaria all'adempimento di quanto in questa sede convenuto e di tutte le attività comunque conseguenti o solo connesse con il presente atto.
3. I referenti per l'INMP saranno individuati dal Direttore Sanitario con successiva nota, che sarà comunicata al referente degli IFO.

4. Il Referente per IFO è la Dott.ssa Elisa Marchesini, E-mail: elisa.marchesini@ifo.it.

ART. 4

(Modalità di svolgimento)

1. Gli IFO si impegnano a fornire a INMP, le prestazioni professionali, meglio dettagliate nell'art. 2, erogate da parte del personale, con qualifica di dirigente farmacista, per un monte ore complessivo settimanale pari a massimo 16 ore.
2. Il Referente delle attività INMP è tenuto a validare il foglio presenze e a tal fine si impegna a verificare che il personale fornito dagli IFO compili diligentemente il detto foglio presenze indicante data di accesso e numero di ore effettivamente svolte.
3. La documentazione attestante le prestazioni svolte viene trasmessa dal Referente INMP al Referente IFO con periodicità di norma mensile, per la successiva emissione della fattura elettronica, nei termini e secondo la cadenza prevista dal presente Accordo.

ART. 5

(Oneri finanziari e modalità di pagamento)

1. Per le attività di cui al presente Accordo, l'INMP si impegna a corrispondere agli IFO quanto di seguito riportato:

-personale con profilo dirigente farmacista o sanitario una quota pari al compenso orario previsto dall'art. 89, comma 3 del vigente CCNL Area Sanità per il personale ivi afferente, pari a € 80,00 euro lordi onnicomprensivi, (IVA esente ai sensi dell'art. 10, comma 18 D.P.R. n. 633/72 in quanto prestazioni sanitarie) oltre Irap, corrispondenti a € 86,80 per ciascuna ora da fatturare;

2. Nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, l'INMP versa le somme spettanti agli IFO a mezzo bonifico bancario ed intestato a:

BANCA UNICREDIT

IBAN: IT58J0200805316000400000886

BIC: UNCRITM1B42

specificando il numero di fattura, il periodo di competenza e il nominativo del professionista, entro i termini di legge e comunque entro e non oltre 60 giorni dall'emissione

della fattura elettronica da parte degli IFO, in base al riepilogo mensile degli accessi, debitamente compilato e validato dai rispettivi Referenti.

3. La documentazione di dettaglio indicante gli accessi, validata dal Referente INMP e verificata del Referente IFO o di un suo delegato, viene trasmessa da questi alla UOC competente per la successiva emissione della fattura elettronica.
4. Il corrispettivo per le prestazioni in argomento affluisce agli IFO che provvede ad attribuirne il 95% al professionista avente diritto quale prestatore dell'attività svolta, di norma con la retribuzione del mese successivo a quello dell'avvenuto incasso del bonifico emesso dall'INMP.

ART. 6

(Responsabilità)

1. Le prestazioni in argomento sono garantite dalla polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi dell'INMP, mentre il personale dipendente degli IFO è coperto dalla polizza INAIL dell'Istituto di appartenenza. Nell'eventualità che il personale dipendente degli IFO, nell'espletamento delle prestazioni oggetto del presente accordo, nonché nel raggiungimento della sede o viceversa, subisse infortunio coperto da INAIL, INMP è tenuta a darne comunicazione all'IFO che provvederà alla relativa denuncia nelle forme e nei termini di legge.
2. Le Parti garantiscono, altresì, di attenersi alle disposizioni previste dal d.lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

ART. 7

(Durata, proroga e risoluzione)

1. Il presente Accordo ha durata di un anno, decorrente dalla data di sottoscrizione.
2. Le Parti si riservano il diritto di prorogare l'Accordo per un ulteriore anno; l'espressa volontà di prorogare deve essere resa mediante atto scritto, sottoscritto digitalmente da entrambe le Parti e scambiato a mezzo PEC in tempo utile per consentire il prosieguo delle attività in essere senza soluzione di continuità.
3. Le Parti si riconoscono reciprocamente il diritto di risolvere il presente Accordo in qualsiasi momento, anche prima della naturale scadenza, previa specifica comunicazione inviata a mezzo PEC e sottoscritta digitalmente con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari e liberi.

4. Eventuali modifiche o integrazioni dovranno essere concordate tra le Parti ed avranno validità solo se rese e sottoscritte nella medesima forma del presente Accordo.
5. Resta inteso che le attività eventualmente espletate, nelle more del perfezionamento del presente Accordo, saranno disciplinate dall'Accordo stesso.

ART. 8

(Trattamento dei dati personali)

1. Le Parti, in riferimento all'oggetto ed all'esecuzione del presente Accordo, sono tenute al rispetto delle previsioni di cui al Regolamento UE n. 679/2016 (nel prosieguo anche solo "GDPR") ed al d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (c.d. "Codice Privacy").
2. Le Parti si impegnano, in particolare, ciascuna per i propri profili di competenza ed attività, a trattare i dati personali di quanti saranno, a qualsiasi titolo, coinvolti, assolvendo agli obblighi di cui al GDPR con ogni conseguente responsabilità in caso di violazione delle disposizioni della citata normativa, impegnandosi sin d'ora a mantenere indenne l'altra parte per qualsiasi danno che possa derivare da pretese avanzate nei propri confronti a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento ad essa imputabili, qualora tale danno venga accertato giudizialmente o risulti da provvedimento dell'autorità amministrativa.
3. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali nel rispetto dei principi dettati dall'art. 5 GDPR, con particolare riguardo alla puntuale applicazione del principio di minimizzazione nell'utilizzo dei dati, che prevede il trattamento dei soli dati necessari, adeguati e pertinenti al raggiungimento delle finalità di cui al presente Accordo.
4. Alla luce della richiamata normativa, le Parti si danno altresì atto della circostanza per cui, in relazione alle specifiche attività oggetto del presente Accordo, le stesse sono da qualificarsi quali autonomi titolari del trattamento dei dati personali.
5. Le Parti si impegnano a adottare tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate al trattamento ai sensi dell'art. 32 GDPR ed a garantire un livello di sicurezza, anche informatica, adeguato al rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento.

6. Le Parti garantiscono sin da ora che tutte le persone che a vario titolo parteciperanno alle attività realizzate nell'ambito del presente Accordo, che non siano tenute in forma di leggi o regolamento al segreto professionale, saranno soggetti all'obbligo di non divulgazione ed alla massima riservatezza in relazione ai dati personali e più in generale alle informazioni trattate e di aver proceduto a nominare, tali soggetti, autorizzati al trattamento ai sensi dell'art. 29 del GDPR e dell'art. 2-quaterdecies del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i..
7. Per gli IFO il Responsabile Protezioni Dati è Scudo Privacy S.r.l. nella persona del dott. Carlo Villanacci, contattabile all'indirizzo dpo@scudoprivacy.it; INMP ha nominato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), che può essere contattato alla seguente e-mail: rpd@inmp.it.

ART. 9

(Definizione delle controversie – Foro competente)

1. Le Parti si impegnano a risolvere gli eventuali conflitti concernenti l'applicazione, l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione del presente Accordo mediante bonario componimento.
2. Nel caso in cui la controversia non venga risolta positivamente, le Parti espressamente individuano come competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

ART. 10

(Sottoscrizione digitale)

1. Il presente Accordo, ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della L. 241/90, è sottoscritto con firma digitale e trasmesso a mezzo PEC.

ART. 11

(Clausole finali)

1. Le Parti approvano specificatamente le clausole che singolarmente e nel loro insieme, così come negoziate, costituiscono manifestazione integrale delle rispettive volontà.
2. In ossequio al principio generale di conservazione degli atti, l'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole non comporta l'invalidità o l'inefficacia dell'atto nel suo complesso.

3. L'eventuale tolleranza di una delle Parti rispetto a comportamenti posti in essere in violazione delle disposizioni contenute in questo Accordo non costituisce acquiescenza, né rinuncia a diritti.
4. Per quanto non espressamente disposto, si fa rinvio alle disposizioni di legge applicabili in materia e allo statuto e ai regolamenti delle Parti.

ART. 12

(Registrazione e imposta di bollo)

1. Il presente Accordo è sottoscritto con apposizione di firma digitale in un unico originale ai sensi dell'art. 15 Legge 241/1990 e s.m.i.
2. Il presente Accordo è soggetto a imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. 642/1972. L'imposta è assolta da INMP all'atto della firma e verrà rimborsata, per la metà, dagli IFO.
3. Il presente Accordo è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa, Parte II, del D.P.R. n. 131/1986. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente la registrazione.

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma, le date delle firme digitali.

INMP

Il Direttore Generale

Dott. Cristiano Camponi

(firmato digitalmente)

IFO

Il Direttore Generale

Dott. Livio De Angelis

(firmato digitalmente)